



CITTÀ DI RAGUSA
Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, presentata in data 27.05.2014, prot. 41717 dai consiglieri Stevanato, Agosta e Disca relativa al "Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

N. 67

Data 13.10.2014

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre alle ore 17.50 e seguenti, presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla convocazione in sessione ordinaria e di prosecuzione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES	ASS	CONSIGLIERI	PRES	ASS
1) LA PORTA ANGELO (TERRITORIO)	X		16) BRUGALETTA DAVIDE (MSS)		X
2) MIGLIORE VITA (U.D.C.)	X		17) DISCA SEBASTIANA (MSS)	X	
3) MASSARI GIORGIO (P.D.)	X		18) STEVANATO MAURIZIO (MSS)	X	
4) TUMINO MAURIZIO (P.D.L.)		X	19) SPADOLA FILIPPO (MSS)	X	
5) LO DESTRO GIUSEPPE (RG. DOMANI)		X	20) LEGGIO GIANLUCA (MSS)	X	
6) MIRABELLA GIORGIO (IDEE per RG)	X		21) ANTOCI FRANCA (MSS)	X	
7) MARINO ELISABETTA (Gruppo Misto)		X	22) SCHININA' LUCA (MSS)		X
8) TRINGALI ANTONIO (MSS)		X	23) FORNARO DARIO (MSS)	X	
9) CHIAVOLA MARIO (MEGAFONO)	X		24) DIPASQUALE SALVATORE (MSS)		X
10) IALACQUA CARMELO (MOV.CITTÀ')		X	25) LIBERATORE GIOVANNI (MSS)	X	
11) D'ASTA MARIO (P.D.)	X		26) NICITA MANUELA (MSS)		X
12) IACONO GIOVANNI (PARTEC.)		X	27) CASTRO MIRELLA (MSS)	X	
13) MORANDO GIANLUCA (MOV. CIV. IB)	X		28) GULINO DARIO (MSS)		X
14) FEDERICO ZAARA (MSS)	X		29) PORSENNA MAURIZIO (MSS)	X	
15) AGOSTA MASSIMO (MSS)		X	30) SALONIA GIOVANNA (MSS)	X	
PRESENTI	19		ASSENTI	12	

Visto che il numero degli intervenuti è legale per la validità della riunione, assume la presidenza, il Vice Presidente sig.ra Zaara Federico il quale con l'assistenza del Vice Segretario Generale del Comune, dott. Francesco Lumiera dichiara aperta la seduta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del settore X dott. Francesco Lumiera sulla proposta di iniziativa consiliare del 19.06.2014.

Il Dirigente del X Settore
Dott. Francesco Lumiera

Ragusa, li 19.06.2014

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria dott. Marco Capuata sulla proposta di iniziativa consiliare del 13.10.2014

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Marco Capuata

Ragusa, li 13.10.2014

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8.6.1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa, li

Parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Vice Segretario Generale dott. Francesco Lumiera sulla proposta di iniziativa consiliare del 13.10.2014

Ragusa, li 13.10.2014

Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco Lumiera

IL CONSIGLIO

Vista la proposta di Iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, presentata in data 27.05.2014, prot. 41717 dai consiglieri Stevanato, Agosta e Disca relativa al "Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Visti i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Dirigente del X settore dott. Francesco Lumiera, sulla regolarità contabile dal Dirigente del III settore dott. Marco Cannata e dal Segretario Generale dott. Vito V. Scalagna in ordine alla legittimità;

Preso in esame il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel teso definitivo approvato con deliberazione del Commissari Straordinario n. 36 del 10.05.1994, ratificato dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 127 del 04.11.1994, modificato dal consiglio comunale con deliberazioni n. 64 del 28.07.1995 e n. 40 del 2002;

Visto il D.L. n. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3 comma 63 della legge n. 549 del 28.12.1995;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei Conti in data 13.10.2014 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere contrario espresso dalla Commissione consiliare "Risorse" in data 18.09.2014

Udita la relazione del consigliere Maurizio Stevanato;

Tenuto conto della discussione di che trattasi riportata nel verbale di seduta di pari data che qui si intende richiamato, nel corso della quale sono stati presentati n. 3 sub emendamenti e n. 11 emendamenti:

Sub emendamento n.1 all'emendamento n. 1 presentato dai conss. Stevanato e Tumino:

"Visto il parere non favorevole relativo all'inserimento del comma 2 all'art. 34, si propone di cassare la modifica dell'art. 34 e di lasciare la modifica all'art. 15".

Il Vice Presidente, nominando scrutatori i consiglieri Tringali, Disca, D'Asta, pone in votazione per appello nominale il superiore sub emendamento e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 22, voti favorevoli 22, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Dipasquale, Gulino.

Il superiore sub emendamento viene approvato.

Emendamento n. 1 presentato dai conss. Stevanato, Tumino, Lo Destro, Morando, Migliore, Laporta, Chiavola Mirabella:

"ART. 15 INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE. Erroneamente al comma 1 si fa riferimento all'art. 10 invece dell'art. 11. Si richiede la modifica della frase 2 all'art. 10" con la frase "all'art. 11".
ART. 34 DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

Si propone di inserire il comma 2:

2. qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere

dai "sorteggiati" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993, n. 248 – il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto". Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 22, voti favorevoli 22, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Dipasquale, Gulino. Il superiore emendamento come sub emendato viene approvato.

Emendamento n. 2 presentato dai cons. Stevanato, Tumino, Lo Destro, Migliore, Morando, Laporta, Mirabella:

"a seguito delle osservazioni emerse durante l'esame della proposta nella IV commissione, si propongono le seguenti modifiche nell'allegato B):

Tabella 7 – sostituire la frase: Tariffa base giornaliera/24 x 8 ore di occupazione x mq.

Tariffa base giornaliera/24 x 12 ore di occupazione x mq.

Con la frase: Tariffa base giornaliera x mq.

Tabella 8 – sostituire la frase: Tariffa base giornaliera/24 x ore di occupazione mq.

Con la frase: tariffa base giornaliera x mq.".

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 22, voti favorevoli 22, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Dipasquale, Gulino.

Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 3 presentato dai cons. Stevanato, Tumino, Migliore, Morando, Laporta, Mirabella, Lo Destro:

"Art. 21- CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Si chiede di aggiungere il seguente comma 5:

Nel corso della durata dell'autorizzazione o della concessione, il titolare ha facoltà di rimuovere i manufatti a sue cure e spese, senza che l'Amministrazione restituisca l'ammontare della tassa relativa al periodo non fruito."

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 22, voti favorevoli 22, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Dipasquale, Gulino.

Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 5 presentato dal cons. Stevanato:

"Sull'allegato b) nella tabella 2 nelle note viene indicata erroneamente la frase "fino a 1000 litri" invece di "fino a 3000 litri".

Si propone di sostituire la frase "fino a 1000 litri" con la frase "fino a 3000 litri".

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 22, voti favorevoli 22, assenti i consiglieri Laporta, Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore emendamento viene approvato.

Emendamento n. 6 presentato dal cons. Morando, Tumino, Lo Destro:

"All'art. 26 inserire il comma 3 così come riportato: "Verrà restituita la somma equivalente ai giorni sospesi".

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 23, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore emendamento viene approvato.

Sub emendamento n. 2 all'emendamento n. 4 presentato dai cons. Morando, Tumino, Mirabella:

"sostituire l'emendamento n. 4 con la dicitura: per i giorni in cui verrà rilevata l'assenza a causa di ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività verrà calcolato uno scomputo pari alle assenze sulla tassa dell'anno successivo per un massimo di dieci giorni".

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 23, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore sub emendamento viene approvato.

Emendamento n. 4 presentato dai cons. Morando, Mirabella, tumino, Laporta, Lo Destro:

“Inserire all'art. 16 il comma 2: per i giorni che verrà rilevata l'assenza a causa di intemperie certificato dalla P.M. o a causa di malattia documentata tramite certificato medico, verrà calcolato uno scompenso pari alle assenze certificate sulla tassa dell'anno successivo per un massimo di dieci giorni”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 23, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore emendamento come sub emendato viene approvato.

Emendamento n. 7 presentato dai cons. Mirabella, Tumino, Morando, Lo Destro:

“Art. 17 – Riduzione ed esenzione - Cassare al comma 6, la frase che va dalla parola “superiore” alla parola “Sant’Anna” con la finalità di estendere tali benefici alle nuove attività dell’intero Centro Storico così come individuato dalla L.R. 61/81”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 6, contrari 17 (cons. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Porsenna, Sigona), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n. 8 presentato dai cons. Tunino, Mirabella, Lo destro:

“Sostituire all'art. 17 al comma 6 la parola “tre anni” con la parola “cinque anni”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 6, contrari 17 (cons. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Porsenna, Sigona), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n. 10 presentato dai cons. Tumino, Morando, Lo Destro:

“Sostituire all'art. 20 la parola “potrà” con la parola “dovrà”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 23, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il Superiore emendamento viene approvato.

Sub emendamento n. 3 all'emendamento n. 9 presentato dai cons. Morando, D'Asta, Mirabella, Laporta:

“All'art. 22, comma 1, cassare le parole “se necessario”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 7, contrari 16 (cons. Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Porsenna, Sigona), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore sub emendamento viene respinto.

Emendamento n. 9 presentato dai cons. Tumino e Lo Destro:

“Eliminare all'art. 22, comma 1 dalle parole “e saranno fino alla parola dell'occupazione”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 5, contrari 18 (conss. Tringali, Morando, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Porsenna, Sigona), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.
Il superiore emendamento viene respinto.

Emendamento n. 11 presentato dai conss. Tumino e Lo Destro:

“Inserire il comma 9, all'art. 17 – in fase di prima applicazione sono esonerati per un massimo di 24 mesi dall'applicazione della TOSAP le attività commerciali esistenti all'interno del Centro Storico delimitato dalla perimetrazione a valere sulla l.r. 61/81”.

Il Vice Presidente pone in votazione il superiore emendamento per appello nominale e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 23, voti favorevoli 6, contrari 17 (conss. Tringali, Federico, Agosta, Brugaletta, Disca, Stevanato, Spadola, Leggio, Antoci, Schininà, Fornaro, Dipasquale, Liberatore, Nicita, Castro, Porsenna, Sigona), assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Ialacqua, Iacono, Gulino.

Il superiore emendamento viene respinto.

Visto l'art. 12, 1° comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con 18 voti favorevoli, 2 contrari (conss. Laporta, Mirabella) e 2 astenuti (conss. Tumino, Morando) espressi per appello nominale dai 22 consiglieri presenti su 20 votanti, assenti i consiglieri Migliore, Massari, Lo Destro, Marino, Chiavola, Ialacqua, Iacono, Gulino come accertato dal Vice Presidente con l'ausilio dei consiglieri scrutatori Tringali, Disca, D'Asta

DELIBERA

- 1) Di approvare l'iniziativa consiliare ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, presentata in data 27.05.2014, prot. 41717 dai consiglieri Stevanato, Agosta e Disca relativa al “Nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, come emendato che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Dare atto che il presente provvedimento è soggetto all'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Regolamenti” prevista all'art. 12 del D.Lvo n. 33/2013.

Parte integrante: Parere Revisori dei Conti
Emendamenti
Regolamento come emendato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
Sig.ra Zaara Federico

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Angelo Laporta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Lumera

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 30 OTT 2016 e rimarrà affissa fino al 14 NOV 2016 per quindici giorni consecutivi.
Con osservazioni/ senza osservazioni

30 OTT. 2016

Ragusa, li.....

IL MESSO COMUNALE

(Salvatore Francesco)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2º della L.R. n. 44/91.

Ragusa, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30 OTT 2016 al 14 NOV 2016
Con osservazioni / senza osservazioni

IL MESSO COMUNALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 30 OTT 2016 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 30 OTT 2016 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, li.....


CITTÀ DI RAGUSA

 Copia conforme da sottoscrittore

30 OTT. 2016

Ragusa, li

SECRETARIO GENERALE



IL FUNZIONARIO AMMIN. C.S.
(Dott.ssa Maria Rosaria Scalzone)

Veduta da n° 76088 803 - 10/11,

Prot. n. 106 del 13 ottobre 2014

Collegio dei Revisori

Comune di Ragusa

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014

Al Sindaco del Comune di Ragusa

Dott. Ing. Federico Piccitto

Al Segretario Generale

Dott. Vittorio Scalagna

Al Dirigente del Settore X°

Dott. Marco Cannata

Oggetto: Parere sulla proposta di iniziativa consiliare avente per oggetto: "Proposta di nuovo Regolamento Comunale per "l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" - proposta per il Consiglio. Dai Consiglieri Stevanato Maurizio, Agosta Massimo e Disca Sebastiana.

I sottoscritti Revisori dei Conti del Comune di Ragusa, nominati al fine di rendere concreta collaborazione al Consiglio Comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 57, comma 5, della legge 8 Giugno 1990 n. 142,

- ✓ Vista la legge 8 Giugno 1990 n.142;
- ✓ Visto il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare, l'art. 239 comma 1 lettera b n. 7;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il Regolamento di contabilità;
- ✓ Visto il parere tecnico del dirigente Settore X;
- ✓ Visto il parere del Segretario Generale;
- ✓ Vista il parere contabile del Dirigente del Settore III;

ESAMINATA

la proposta di cui all'oggetto prot. n. 41717 del 27 Maggio 2014, ricevuta in data odierna, a
vie breve, ed i suoi allegati

CONSIDERATO CHE


Il suo contenuto non contrasta con gli artt. da 38 a 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ESPRIMONO

*parere favorevole sulla proposta del nuovo regolamento comunale per l'applicazione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*

Ragusa, il 13 ottobre 2014

Il Collegio dei Revisori

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and the word "Auditors" followed by a large, open chevron symbol pointing to the right.



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la disciplina della

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507 - modificato ed integrato con le norme del D.L.gs. 28 dicembre 1993, n. 566 e della Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.10.2014 con deliberazione n. 67

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Classe del comune
- Art. 3 - Oggetto della tassa
- Art. 4 - Definizione di Occupazione

CAPO II APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 6 - Classificazioni delle aree
- Art. 7 - Classificazioni delle occupazioni
- Art. 8 - Determinazione della superficie
- Art. 9 - Disciplina delle tariffe
- Art. 10 - Occupazioni permanenti
- Art. 11 - Occupazioni temporanee
- Art. 12 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- Art. 13 - Distributori di carburante e di tabacchi
- Art. 14 - Passi carrai
- Art. 15 - Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- Art. 16 - Occupazioni effettuate in aree di mercato
- Art. 17 - Riduzioni ed esenzioni

CAPO III CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- Art. 18 - Domande di autorizzazione o concessione
- Art. 19 - Contenuto delle domande
- Art. 20 - Istruttoria delle domande
- Art. 21 - Caratteristiche delle concessioni e delle autorizzazioni
- Art. 22 - Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni. Tenuta del registro
- Art. 23 - Condizioni generali
- Art. 24 - Alterazioni e manomissioni del suolo
- Art. 25 - Ordine di preferenza
- Art. 26 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 27 - Decadenza dell'autorizzazione o concessione
- Art. 28 - Revoca dell'autorizzazione o concessione

CAPO IV
DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

- Art. 29 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso-compensazione
Art. 30 - Denuncia
Art. 31 - Sanzioni
Art. 32 - Affidamento da parte del comune del servizio accertamento e riscossione della tassa
Art. 33 - Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
Art. 34 – Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee
Art. 35 – Norme di rinvio
Art. 36 – Funzionario responsabile rappresentante del concessionario

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 37 - Norme transitorie e finali
Art. 38 - Abrogazioni e sostituzioni
Art. 39 – Entrata in vigore

ALLEGATI

- Allegato A - Classificazione delle strade
Allegato B - Tabelle Tariffe

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Ragusa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento, ognqualvolta ricorrono i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente e, qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 2 – CLASSE DEL COMUNE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 , questo Comune, agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, appartiene alla classe III (Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti).

Art. 3 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'art. 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste ai successivi articoli.
2. Sono egualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altri azioni o sanzioni.
3. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.Lvo 507/93, con esclusione dei balconi, verande, *tende* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 4 - DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupati.

CAPO II – Applicazione della Tassa

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI ED ATTIVI

1. La tassa è dovuta al Comune di Ragusa dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto D.Lvo 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie, come da elenco di classificazione delle aree di cui allegato "A" deliberato dal Consiglio Comunale contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate in tre categorie, di cui allegato "A" del presente regolamento.

Art. 7 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

- Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 3, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
 - b) Sono temporanee le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi di durata inferiore all'anno.
- Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito con l'atto di concessione o di autorizzazione, ancorché superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni, siano esse temporanee che permanenti, la tassa va commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi o alla linee sporgenti.
3. Per le occupazioni con vetture adibite a trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
4. Eventuali altri oggetti posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

Art. 9 – DISCIPLINA DELLE TARFFE

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vengono fissate entro il 31

ottobre di ogni anno dal Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia. Con la medesima deliberazione viene individuata la fascia demografica di appartenenza del Comune.

2. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
3. Le tariffe entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma 1 è divenuta esecutiva.
4. In assenza della deliberazione di cui al comma 1, si applicano le tariffe in vigore ove questi rientrino nei limiti previsti dal capo II del D. Lvo n. 507/93, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal capo medesimo.

Art. 10 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico, la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del D.Lvo m. 507/93, si applica la tariffa normale, di cui al comma 2, ridotta del 30%.

Art. 11 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa è dovuta a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata oraria con le seguenti misure di riferimento:
 - a) per i periodi di occupazione inferiori a 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale;
 - b) per i periodi di occupazione superiori ai 15 giorni consecutivi, si applica la tariffa normale ridotta del 30% ;
 - c) per i periodi di occupazione uguali o superiori ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la riscossione della tassa avviene mediante convenzione che preveda il pagamento anticipato, a tariffa ulteriormente ridotta nella misura del 50%.
2. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo 507/93 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte del 30%.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la tariffa normale ridotta del 30%.
4. Solo per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 1,2 sono ridotte al 50%, pertanto per le occupazioni non autorizzate verrà applicata la tariffa ordinaria.
5. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all' art.46 del decreto legislativo 507/93, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 50%.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico comunale, della durata non inferiore a 30 giorni, effettuate dagli esercenti attività di somministrazione a posto fisso, titolari di licenza di tipo A e B e dagli artigiani di tipo artistico e di pregio, si applica la tariffa prevista all'allegato "B" in tabella 8, in tale tariffa non trovano applicazione le riduzioni/esenzioni previste nel presente regolamento.
9. Se l'occupazione prevista al comma 8 non raggiunge un periodo di occupazione uguale o superiore a 30 gg. si applicano le tariffe stabilite di cui al comma 1 lettera b del presente articolo.

Art. 12 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO.

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa calcolata ai sensi dell'art. 18 L. 488/99 e della circolare del Ministero delle Finanze n.32/e del 28/02/2000. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune da parte di ciascuna azienda non può essere inferiore a euro 516,46. L'importo per utenza è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Dalla misura complessiva della tassa di cui al presente articolo va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella misura indicata nell'Allegato "B" tabella 4. Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione come in tabella.
3. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo una volta tanto pari al 50% delle spese di costruzione. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'articolo 47, comma quinto, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 13 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Ai fini della determinazione della tassa da applicare alle occupazioni con distributori di carburante, il territorio comunale è così classificato:
 - a. Centro
 - b. Zona limitrofa
 - c. contrade
 - d. Frazioni di San Giacomo e Marina di Ragusa
2. Nelle zone non classificate al precedente comma 1, si applicano le tariffe minime previste per la classe V⁺ contemplate dall'art. 48 del D.Lvo n. 507/93.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tassa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione, con tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei raccordati fra loro, la tassa, nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insista su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per

superficie eccedenti i quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 23, qualora per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per le occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi del suolo o sottosuolo comunale è dovuta una tassa in base annua alla tariffa prevista nell'allegato B tabella 3.

Art. 14 – PASSI CARRAI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 63 legge n. 549 del 28/12/1995 questo comune stabilisce la non applicazione della tassa sui passi carrabili.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi carrabili o pedonali a filo con il manto stradale, da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 9 MQ e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 15 - INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 11 del presente regolamento, ridotte al 50%. Per detta tipologia di occupazione la cauzione da versare è pari al 30% della superficie effettivamente occupata.

Art. 16 – OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREE DI MERCATO

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune al mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 8 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzati per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all'Allegato "B" in tabella 7.
2. Per i giorni che verrà rilevata l'assenza a causa di ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività verrà calcolato uno scomputo pari alle assenze sulla tassa dell'anno successivo per un massimo di 10 giorni.

Art. 17 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le esenzioni della tassa sono quelle stabilite dall'art. 49 del D:Lvo n. 507/93.
2. Sono inoltre esentate dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, e comunque senza finalità di lucro, la tariffa ordinaria è ridotta dell' 80%.
4. Le manifestazioni di cui al precedente comma, patrociniate con apposita deliberazione di Giunta comunale e che non prevedano anche attività commerciale (vendita e somministrazione) sono esenti dal tributo TOSAP;
5. Sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
6. Sono esonerati dalla tassa per 3 (tre) anni le nuove attività nel “centro storico di Ragusa superiore”, limitatamente a Via Roma e al quadrilatero compreso tra Via Salvatore, Via Mario Leggio, Corso Italia, Via Mariannina Coffa e Via Sant'Anna, per le quali nell'anno d'imposta si avvia l'esercizio. Le condizioni dovranno essere certificate da idonea documentazione da allegare all'istanza da presentare agli uffici tributi del Comune.
7. Sono esonerate per un massimo di 18 mesi dall'applicazione della TOSAP le occupazioni realizzate per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di immobili nel centro storico a condizione che detti interventi prevedano la completa sistemazione delle fronti verso la strada o altro spazio pubblico comunale e per i quali sia stato verificato il rispetto di prescrizioni in ordine al miglioramento dell'immagine urbana. Gli aventi diritto all'esonero dovranno fare espressa menzione del titolo dell'esonero vantato nella domanda di concessione o di autorizzazione a pena di decaduta dal beneficio.
8. La tassa non è dovuta quando il suo ammontare è inferiore a € 2,00.

CAPO III – Concessioni e Autorizzazioni

Art. 18 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, all'Amministrazione comunale, su carta legale nei casi previsti dalla legge.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art. 15, per le prescrizioni del caso.

Art. 19 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche deve indicare:
 - generalità del richiedente;
 - codice fiscale e partita iva;
 - indirizzo o sede legale;
 - descrizione delle modalità di occupazione;
 - *durata* dell'occupazione;
 - ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - il motivo della richiesta.

Art. 20 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, i competenti uffici, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, eseguiranno l'istruttoria e rilasceranno l'autorizzazione o la concessione indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni, al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda, su richiesta del competente ufficio, dovrà essere corredata da disegni grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
3. L'amministrazione Comunale dovrà chiedere un deposito cauzionale pari:
 - al 30% della tassa dovuta nel caso in cui l'occupazione o la concessione comportino opere o manufatti sul suolo pubblico.
 - al 50% qualora la pavimentazione sia in pietra (basolato o similari)
4. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
5. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento entro 30 giorni.

Art. 21 – CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente, esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione al titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse o di sicurezza stradale.
4. In caso di revoca, l'Amministrazione restituirà entro 3 mesi la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro. Restituirà altresì il deposito cauzionale.
5. Nel corso della durata dell'autorizzazione o della concessione, il titolare ha facoltà di rimuovere i manufatti a sue cure e spese, senza che l'Amministrazione restituisca l'ammontare della tassa relativa al periodo non fruito.

Art. 22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.
2. Le autorizzazioni e le concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in apposito registro indicante il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante

convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere corso solo a seguito dell'avvenuto pagamento della relativa tassa.

Art. 23 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a. rispettare i limiti geometrici dello spazio e delle aree assegnate;
 - b. rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - c. custodire e difendere da ogni eventuale danno durante il periodo di occupazione il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli saranno imposte da questa Amministrazione;
 - d. curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e. evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - f. versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - g. risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 9 anni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art. 24 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il ripristino stato.
2. L'autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'art. 16. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

Art. 25 – ORDINE DI PREFERENZA

- 1) Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate nel seguente ordine di preferenza:
 - a) in caso di presentazione di domande concorrenti, la preferenza verrà accordata

- a chi per primo ha prodotto la domanda di assegnazione o concessione;
- b) in caso di presentazione delle domande nella stessa data, si procederà attraverso sorteggio che dovrà avvenire alla presenza degli interessati.

Art. 26 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.
2. La sospensione non dà diritto al pagamento di alcun indennizzo.
3. Verrà restituita la somma equivalente ai giorni sospesi.

Art. 27 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono cause di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - a) uso improprio del diritto di occupazione;
 - b) le violazioni delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - c) le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - d) mancato pagamento della tassa.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 28 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. *Le autorizzazioni* o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca è disposta da Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato; nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un termine necessario per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale, i lavori saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Art. 29 – ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO-COMPENSAZIONE

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 2. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all' articolo 31 , co. 1, del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con

avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.LGS. n. 472/1997 e successive modificazioni. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, le indicazioni dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo; negli avvisi devono essere altresì indicati il soggetto passivo, le fattispecie imponibili, nonché l'importo della tassa o della maggiore tassa accertata.

3. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso d'accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
4. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.
5. In caso di riscossione coattiva della tassa il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
6. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile - privilegio generale riservato per i Tributi Enti locali e per altri.
7. La richiesta di rimborso della tassa indebitamente versata dal contribuente è stabilita, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'Ente provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Al contribuente spettano, altresì, gli interessi calcolati nella misura del 0,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento e fino alla data in cui è predisposto il provvedimento di rimborso.
8. E' ammessa la compensazione della maggiore tassa versata con quella dovuta per l'anno o per gli anni successivi. La richiesta, oltre alla fotocopia allegata dei bollettini di versamento, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie all'ufficio al fine di riscontrare il diritto alla compensazione. L'istanza deve essere presentata all'ufficio tributi entro i termini previsti per i rimborsi.

Art. 30 – DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all'Ufficio Tributi del Comune nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 50 del D.Lvo n. 507/93, *ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune*"

2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art. 22 per le occupazioni permanenti che si protraggano per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l'obbligo della denuncia sussiste sole se si verifichino variazioni che determinino un maggiore ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni.
3. La denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Art. 31 – SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono soggette alle sanzioni amministrative previste dai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sugli accertamenti emessi per omessa denuncia, omesso o parziale versamento si applicano gli interessi nella misura del 0,5 per cento annuale oltre la soglia del tasso di interesse legale; detti interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il contribuente avrebbe dovuto effettuare il versamento e fino alla data dell'eseguito pagamento.

Art. 32 – AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa viene gestito dal Comune in forma diretta.
2. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

Art. 33 - VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso d' affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi; ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all'ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.
3. La tassa, se d'importo superiore a euro 150,00, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza le prime due entro il 30 aprile, la terza entro il 31 luglio e la quarta entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di ottobre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 ottobre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Art. 34 – DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 33, da effettuarsi entro e non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dell'autorizzazione.

Art. 35 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 36 – FUNZIONARIO RESPONSABILE RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione vigilanza del Comune.
4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal Concessionario.

Art. 37 – NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, la nuova disciplina tariffaria prevista dal presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2015.
2. Fino a quella data restano in vigore le tariffe del precedente regolamento.

Art. 38 – ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI

1. E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato dal Comune di Ragusa con delibera C.S.. n. 36 del 10/05/1994 e successive modifiche, nonché tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DI VIE E PIAZZA CITTADINE
ai fini dell'applicazione della
T.O.S.A.P.

1° CATEGORIA

RAGUSA IBLA

P.zza Duomo e stradine contigue: via Conte Cabrera – L.go Camerina – Via Duomo – Via M.P. Arezzo (tratto compreso tra p.zza Duomo e salita Santa Nicola) – Via Alloro – Via del Convento.
C.so XXV Aprile P.zza Pola e stradine contigue: Via Orfanatrofio (tratto compreso tra via abbeveratoio e via Torrenuova) – Via Valverde (Zona adiacente c.so XXV Aprile) – V.co Morelli – Via Giavante – Via San To,,aso – Via Pietro Novelli.
P.zza G.B. Odierna - Giardini Iblei – L.go San Domenico e stradine contigue: Via dei Normanni – Chiasso di Marco

MARINA DI RAGUSA

Tutte le vie comprese nel quadrilatero:
P.zza Malta – L. Mare A. Doria – L. Mare Mediterraneo – P.zza Scalo Trapanese – Via B. Brin – P.zza duca degli Abruzzi – Via Vespucci – Via Salgari – Via del Mare (tratto p.zza duca e via Sampieri) – Via Dandolo (tratto p.zza Duca degli Abruzzi e Via Pola) – L.go S. Maria di Portosalvo – Via Pozzallo (tratto via M. SS. Di Portosalvo e Via Pola) – Via Cagliari (tratto compreso tra via del Mare e via Pola)

2° CATEGORIA

RAGUSA

Piazza Salvatore
Piazza Libertà
Piazzale del Fante
Piazza Cappuccini
Piazza Gramsci
Piazza del Popolo
P.zza San Giovanni
P.zza delle Poste
Viale Sicilia
Viale del Fante
Viale Tenente Lena
Corso Vittorio Veneto: tratto da Via S. Vito a Via M. Schininà
Corso Italia tratto via Mario Leggio a via Gagini
Corso Italia tratto da via Matteotti a via Mario Leggio
Via Carducci: dal tratto Viale del Fante a Via Stesicoro
Via Matteotti: tratto da P.zza S. Giovanni a Via Ecce Homo
Via Mario Rapisardi: tratto da Via S. Anna a Via Ecce Homo
Via Salvatore: tratto da Via Roma a Via Mario Leggio
Via Natalelli
Via Mariannina Schininà: tratto da via S. Anna a Via Minardi

Via M. Leggio: tratto da P.zza Salvatore a Via Ecce Homo
Via S. Anna: tratto da Via M. Coffa a Via Mariannina Schinina
Via Mariannina Coffa
Via Roma: tratto da C.so Italia a P.zza Libertà
c.da Nunziata Foro Boario

MARINA DI RAGUSA

Tutte le vie comprese nel quadrilatero:
Via Sanremo – Via Monfalcone – Via del Mare (che fa parte della prima categoria) – Via B. Brin (che fa parte della prima categoria) – L. Mare Bisani – Villaggio Gesuiti

RAGUSA IBLA

Via del Portale
Via porta Modica
L.go dei Mazzi
Via Torrenuova
Via XI febbraio
Via del Mercato
Via Chiaramonte
P.zza Chiaramonte
Discesa Peschiera
Via Giardino
Via San Domenico
Via Montenero
Via Santa Maria la Nuova
Tutta la via Orfanotrofio che non rientra in prima categoria
Via Camerina
Via Cap. Bocchieri
Via Ten. Distefano
Tutta la Via M. P. Arezzo che non rientra in prima categoria
P.zza Repubblica

3° CATEGORIA

Fanno parte della terza categoria tutte le altre vie, piazze e zone del territorio comunale non comprese nella prima e nella seconda categoria.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ALLEGATO "B"
al Regolamento di applicazione della Tassa

TARIFFE IN VIGORE NEL COMUNE DI RAGUSA

Occupazioni permanenti ordinarie

Tabella 1

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo		OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SUOLO	
1	32,050 €	22,440 €
2	21,700 €	15,190 €
3	11,350 €	7,950 €

Tariffa x mq

Occupazioni con distributori di carburante

Tabella 2

	SINO A 3.000 LITRI	PER OGNI 1.000 LITRI O FRAZ. SUPERIORE
TASSA ANNUALE SERBATOIO		
CENTRO ABITATO	62,000 €	12,400 €
ZONA LIMITROFA	37,000 €	7,20 €
CONTRADE	20,000 €	4,100 €
Frazioni di San Giacomo e Marina di Ragusa	10,350 €	2,000 €

- La tassa si applica su serbatoi fino a 3.000 litri;
- per ogni 1.000 litri frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto; è ammessa una tolleranza del 5%;
- se i serbatoi sono due o più, raccordati tra loro, la tassa si applica a quello di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni degli altri serbatoi;
- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- la tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4 metri quadri; tutte le altre occupazioni pagano la Tassa in misura ordinaria, come in Tabella 1 del presente allegato.

Occupazioni con distributori di tabacchi

Tabella 3

	DISTRIBUTORI DI TABACCHI (PER OGNI APPARECCHIO)
TASSA ANNUALE	
CENTRO ABITATO	25,000 €
ZONA LIMITROFA	18,000 €
CONTRADE	13,000 €
Frazioni di San Giacomo e Marina di Ragusa	10,000 €

Tabella 4

Occupazioni permanenti con seggiovie e funivie

CATEGORIA DELLE STRADE	FUNIVIE E SEGGIOVIE FINO A 5 KM		PER OGNI ULTERIORE KM O FRAZIONE
	1	68,000 €	
2	61,000 €		12,000 €
3	54,000 €		10,000 €

Tabella 5

Occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SUOLO	OCCUPAZIONE DI SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO	
		AL GIORNO	ALL'ORA
1	2,600 €	0,1500 €	1,366 €
2	1,810 €	0,0900 €	1,229 €
3	1,300 €	0,0700 €	1,093 €

[(Tariffa base giornaliera / 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni temporanee ordinarie

Tabella 6

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi nonché seggiovie e funivie.

1° CATEGORIA		FINO A 1 KM LINEARE		SUPERIORE AD 1 KM	
Fino a giorni:		30	20,66 €	30,99 €	
		90	26,86 €	40,29 €	
		180	30,99 €	46,49 €	
		sup. a 180	41,32 €	61,98 €	

2° CATEGORIA		FINO A 1 KM LINEARE		SUPERIORE AD 1 KM	
Fino a giorni:		30	15,49 €	23,24 €	
		90	20,14 €	30,21 €	
		180	23,24 €	34,86 €	
		sup. a 180	30,98 €	46,48 €	

3° CATEGORIA		FINO A 1 KM LINEARE		SUPERIORE AD 1 KM	
Fino a giorni:		30	10,33 €	15,50 €	
		90	13,43 €	20,15 €	
		180	15,50 €	23,25 €	
		sup. a 180	20,66 €	31,00 €	

Tabellla 7

Occupazioni temporanee effettuate in area di mercato

Tariffa Unica	OCCUPAZIONE DI SUOLO
	8 ORE
Mercato Selvaggio	0,2150 €
Mercatini Rionali	0,1700 €

Tariffa base giornaliera x mq.

Tabella 8

Occupazioni temporanee effettuate dagli esercenti attività di somministrazione a posto fisso, titolari di licenza di tipo A e B e dagli artigiani di tipo artistico e di pregio

CATEGORIA DELLE STRADE	OCCUPAZIONE DI SUOLO
1	0,140 €
2	0,130 €
3	0,100 €

Tariffa base giornaliera x mq.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014

Argomento in esame: Regolamento Comunale TOSAP

Emendamento n. 1

Presentato alle ore 18.40 del 13.10.2018 da

Art. 15 INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Erroneamente al comma 1 si fa riferimento all'art.10 invece dell'art. 11

Si richiede la modifica della frase “all’art. 10” con la frase “all’art. 11”

Art. 34 DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Si propone di inserire il comma 3

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggiati" di cui all'art. 7, comma 5, del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Presentato da STEVANATO Maurizio

TUMINO MAXIMILIO

MICELLORE

John W. Morano
John W. Morano

CHIVOLAS

MIRABELLA

~~SI RITORNO CHE LE FATTISPOLE INDICATE NON SONO ISTRUITE~~
GIA` SONO REGOLATO CON PAGAMENTO ALIA POLIZIA MUNICIPALE ("SOCIETÀ GOMA")

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: NON FAVORVOLE

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente del Settore




Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: NON FAVORVOLE PER I MOTIVI RICHIESTI
NEL PARERE TECNICO.

Ragusa 13/10/14

Il Segretario Generale




Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: FAVORVOLE

Ragusa 13/10/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili




Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: FAVORVOLE

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti





Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO TOSAP

URB EMENDAMENTO N. 1 all'emendamento N. 1 ore 22.03

Visito le pareti del favoloso teatro
Acci/la serata del comma 2 acci art. 39
Ci propongo di CASSARE LA MODIFICA DEGLI ART. 39
E DI LASCIARE LA MODIFICA ACCI ART. 15

nome e cognome
MAURIZIO STEFANARO
Maurizio Stefanaro

Firme
Scritto →
TUMINO MCM

Parere Favorabile sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Dei Settore 


Parere Favorabile sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



Parere Favorabile dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti


Parere Favorabile di legittimità

Ragusa 13/10/2014

V.
Il Segretario Generale


Parte integrante e sostanziale
allegata alla 31^ ora consiliare
N. 67 13.10.2014

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Argomento in esame: Regolamento Comunale "TOSAP"

Emendamento n. 2

Presentato alle ore 18.40 del 13.10.2014 cura fbg

A seguito delle osservazioni emerse durante l'esame della proposta nella IV Commissione, si propongono le seguenti modifiche nell'Allegato B:

Tabella 7 – sostituire la frase :

[(Tariffa base giornaliera/24) x 8 ore di occupazione] x mq.
[(Tariffa base giornaliera/24) x 12 ore di occupazione] x mq.

con la frase:

Tariffa base giornaliera x mq.

Tabella 8 – sostituire la frase :

[(Tariffa base giornaliera/24) x ore di occupazione] x mq.

con la frase:

Tariffa base giornaliera x mq.

Presentato da

STEVANATO Maurizio

TUNINO Maurizio

D'Urso
S. S. 26
MIRABELLA

M. B. R. C.

U. S. A. S. A.

G. F. F. D. S.


S. I. - L. I. →

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOL

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente del Settore



Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOL

Ragusa 13/10/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili




Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOL

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOL

Ragusa 13/10/2014

Il Segretario Generale



PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Parte Integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014

Argomento in esame: Regolamento Comunale TOSAP

Emendamento n. 3

Presentato alle ore 18.40 del 13.10.2014 da en fly

Art. 21 CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

Si richiede di aggiungere il seguente comma 5

5. **Nel corso della durata dell'autorizzazione o della concessione, il titolare ha facoltà di rimuovere i manufatti a sue cure e spese, senza che l'Amministrazione restituisca l'ammontare della tassa relativa al periodo non fruito.**

Presentato da

STEVANATO Maurizio

TUMINO MANZI

MIGLIORE

KOMA

en D. Lepore

MIRANDOLA D'ASTO

MIRABELLA

en D

Parere sulla regolarità tecnica

Si esprime il seguente parere: FAVORICO

Ragusa 13/10/2016

Il Dirigente del Settore



Parere di legittimità

Si esprime il seguente parere: FAVORICO

Ragusa 13/10/2016

Il Segretario Generale



Parere sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Si esprime il seguente parere: FAVORICO

Ragusa 13/10/2016

Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili




Parere dell'Organo di Revisione

Si esprime il seguente parere: FAVORICO

Ragusa 13/10/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Porto intercomunale e portuale
allegato al progetto consiliare
N. 64 del 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: PROPOSTA INIZIATIVA BILANCIO
REGOLAMENTO TOSAP.

EMENDAMENTO N. 4 del 13-10-2014 ore 14.24 *Quicche*

INTEGRARE ALL'ART. 16 IL BHIA 2:

*"PER I GIORNI CHE VERRÀ RILEVATA L'ASSUNTA, A CAUSA DI
INTERFERENZE CERTIFICATO DALLA P.T. O A CAUSA DI MANUTENZIONI DOCUMENTATE
TRAMITE CERTIFICATO RADICO, VERRÀ CALCOLATO UNO SCOMPTO
PARI ALLE ASSUNZIONI CERTIFICATE, ~~SULLA TABBLA~~ DELL'ANNO SUCCESSIVO
PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI."*

nome e cognome

GIANLUCA MIRANDA
MIRADELLA GIOVANISI
TURINO
Leporto Gianna
Giulio D'Amato

Firme

JL M P
Francesca
Leporto Gianna
Giulio D'Amato

SI RITICOVA CHE IL VARIETE "PONTE SERVIZIO" DELL'OCUPAZIONE NON POSSA CONCILIARSI CON LO SCORRERE DELLA TASSA PER LE CAUSE INDICATE NELL'ALLEGATO.

Parere NON FAVORIBILE sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore

Parere NON FAVORIBILE RICHIAMANDO MOTIVAZIONE P. TECNICO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014

Il Responsabile Dei Servizi Finanziari e Contabili

Parere NON FAVORIBILE dell'Organo di Revisione per i suddetti motivi

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere NON FAVORIBILE di legittimità PER I MOTIVI SOPRA RICHIAMATI.

Ragusa 13/10/2014

V.
Il Segretario Generale



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

SUB EMENDAMENTO N.

2 art. 4

SOSTITUIRE L'EM. N. 67 CON LE ALTRE




PER I GIORNI CHE VERRÀ RILEVATA L'ASSENZA A CAUSA DI AGGIUNTI
DI ORDINE PUBBLICO O NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ

VERRÀ CALCOLATO UNO SCUPOUTO PARI ALLE ASSENZE, SULLA TASSA
DELL'ANNO SUCCESSIVO PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI

Presentato due ore 22.20
13/10/2014

nome e cognome
MORANDO
TUMINO
MIRABELLA

Firme

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORICOLO sulla regolarità tecnica

Ragusa, 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORICOLO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa, 13/10/2014


Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



^^^^^^^^^^^^
Parere favorevole dell'Organo di Revisione

Ragusa, 13/10/2014


Il Collegio dei Revisori dei Conti



^^^^^^^^
Parere FAVORICOLO di legittimità

Ragusa, 13/10/14

Il Segretario Generale





Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO TOSAP

EMENDAMENTO N. 5 *del 13.10.2014 ORE 14.32 Ora*

SULL'ALLEGATO B NELLA TABECCA 2 NELLE
HOIE VIENE INDICATO ERROTEAMENTE CA FRASE
"F110 A 1000 LITRI" INFECTA DI "F110 A 3000 LITRI"

SI PROPOSTE DI SOSTituIRE CA FRASE
"F110 A 1000 LITRI" CON CA FRASE
"F110 A 3000 LITRI"

nome e cognome

MAURIZIO STEVANATO

Firme

Maurizio Stevanato

Parere FAVORICO sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore 


Parere FAVORICO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili 


Parere FAVORICO dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Parere FAVORICO di legittimità

Ragusa 13/10/2014

Il Segretario Generale 

Porte integrato e sostanziale
allegato al verbale consiliare
N. 67 - 01.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: PROPOSTA CONSILIARE REGOLAMENTO TOSA,

EMENDAMENTO N. 6 del 03-10-2014 ore 19.33 On-line

ALL'ART. C6 INGESSARE IL BMUA 3 G81 CORRE
RIPORTATO:

"VETRA- RESTITUITA LA SOMMA EQUIVALENTE AI
GIORNI 80896.81"

nome e cognome

Nicarando

TUMANO

Aggi 1

so. Dab

Aggi 1.

Firme

fr m G

Parere FAVORICO sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore



Parere FAVORICO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014


Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



Parere FAVOREVOLE dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014


Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parere FAVOREVOLE di legittimità

Ragusa 13/10/2014

V.
Il Segretario Generale



Parte integrante e sostanziale
allegata alla domanda consiliare
N. 67 del 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME:

EMENDAMENTO N. 7 del 13-10-2014 ore 19.16 Oicar

ART. 17 "RIDIZIONE ED ESCLUSIONI"

CASSARE DAL COMMA 6 LA FRASE CHE VA DALLA PAROLA "SUPERIORE" ALLA PAROLA "SANT'ANNA"
CON LA FINALITA' DI ESTENDERLE TALI BENEFICI ALLE NUOVE ATTIVITA' DELL'INTERO CENTRO STORICO COSÌ COME INDIVIDUATE DALLA LEGGE REGIONALE 61/89

nome e cognome
GIORGIO MIRABELLA
new
MIRANDO
PL

Firme
Giorgio Mirabella
Tutino
PL

Parere FAVORICOLO sulla regolarità tecnica

Ragusa, 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore



Parere FAVORICOLO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa, 13/10/2014

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



Parere FAVORICOLO dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014


Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parere FAVORICOLO di legittimità

Ragusa 13/10/2014

Il Segretario Generale



Parte integrante e sostanziale
allegata alla domanda consiliare
N. 67 - 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO TOSAP

EMENDAMENTO N. 8

sostituire

~~appunti~~ dell'art. 17 al c. 6

PRESENTATO IN AULA AULE ORE 19.55 DEC 13/10/14

PS

La parola "Tre anni" con la parola 5 anni

Nome e cognome

MIRABELLA
S. D. P.

Firme

TU M. I. G.
F. Z. G. L.
G. L. M. G.
G. L. M. G.

Parere FAVORICO sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014


Il Dirigente Del Settore



Parere ~~FAVORICO~~ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014


Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



Parere FAVORICO dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014


Il Collegio dei Revisori dei Conti



Parere FAVORICO di legittimità

Ragusa 13/10/2014

V.
Il Segretario Generale



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Regolamento TOSA

EMENDAMENTO N. 9 Presentato il 13-10-2014 ore 18.55 Divenuto legge
Eliminare ~~l'elenco~~ dell'ART 22 c.1 delle parole "e sereuno" fino a "dell'occupazione"

nome e cognome

firmare

LA NORMA PROVVEDE LA POSSIBILITÀ PER L'AMMINISTRATORI DI CORRISPONDERE L'AVVIRIZZAZIONE/CONCSSIONE ~~AL DI FUORI~~ DI UN DISCIPLINA
NOL CASO È IL RITIRATA NECESSARIO PER MIGLIOLO SVOLGERE LA SUA FUNZIONE
POIOSTAIVA E
AVVIRIZZATORIA

Parere NON FAVORABILE sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore U. C.

Parere FAVORABILE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014

Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili U. C.

Parere FAVOREVOLI dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti U. C.

Parere NON FAVORABILE di legittimità RICHIAMANDASI IL PARERE TECNICO E LE
RAGUSA 13/10/2014 FORMULAZIONI IN ESSO ESPRESSE

U.
Il Segretario Generale F. C.

Parte civile - Avv. D. S. S. - Dott. S. S.
allegata alla Richiesta di consiliare
N. 67 del 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: REGOLAMENTO TOSAP

JUB EMENDAMENTO N. 3 ALL'EMENDAMENTO N. 9

PRESERATO IN AULA
IL 13/10/2014 PER
ORE 23.25

ART. 22 C. 1 ENSESSARE LE PARTE "8K NECESSARIO".

nome e cognome

MIRANDA
DI ASTA
MIRABELLA
LA PORTA

Firme

Y2 M2
Dipole
magnetic field

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORABILE sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORABILE sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014


Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere favorevole dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014


Il Collegio dei Revisori dei Conti



^^^^^^^^
Parere FAVORABILE di legittimità

Ragusa 13/10/2014

V.
Il Segretario Generale



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: *Regolamento TOSAP*

EMENDAMENTO N. 10 presentato il 13.10.2014 ore 19.55 *Dieci*

sostituzione all'art. 20

le parole "potrà" con dovrà"

Nome e cognome

[Handwritten signature]

Firme

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVOREVOLÉ sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014

Il Dirigente Del Settore



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVOREVOLÉ sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014


Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVOREVOLÉ dell'Organo di Revisione

Ragusa 18/10/2014


Il Collegio dei Revisori dei Conti



^^^^^^^^
Parere FAVOREVOLÉ di legittimità

Ragusa 13/10/2014

Il Segretario Generale



Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 67 del 13.10.2014



Città di Ragusa

ARGOMENTO IN ESAME: Regolamento Tosap

EMENDAMENTO N. 11 presentato il 13-10-2014 ore 19.55

INSERIRE IL C. 8 ALL'art. 17

IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE SONO ESONERATI PER UN MASSIMO DI 24 MESI
DALL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP LE ATTIVITA' COMMERCIALI ESISTENTI

ALL'INTERNO DEL LENTO STADIO DELIMITATO DALLA PERIMETRAZIONE
A VALERE SOLO L.R. 51/81

nome e cognome

TUMINO

LO DIBIO

Firme

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORICO sulla regolarità tecnica

Ragusa 13/10/2014


Il Dirigente Del Settore



^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORICO sulla regolarità contabile/sulla copertura finanziaria

Ragusa 13/10/2014


Il Responsabile Dei Servizi
Finanziari e Contabili



^^^^^^^^^^^^^^^^
Parere FAVORICO dell'Organo di Revisione

Ragusa 13/10/2014

Il Collegio dei Revisori dei Conti



^^^^^^^^
Parere FAVORICO di legittimità

Ragusa 13.10.2014

V.
Il Segretario Generale

